

Comunicata ai Capigruppo
consiglieri il
Prot. n°

comunicata al Sig.
Prefetto il
Prot. n.°



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N 49 delibera

Data 19-04-2021

**OGGETTO: PATROCINIO LEGALE INDIRETTO INERENTE
PROCEDIMENTO A CARICO DI UNA EX DIPENDENTE
COMUNALE .**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **diciannove** del mese di **aprile** alle ore **17:00** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Vice Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| | | |
|------------------------|--------------|---|
| Bufacchi Massimo | VICE SINDACO | P |
| Paganelli Giambattista | ASSESSORE | P |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa **Manuela De Alfieri**

Il Presidente Dott. **Massimo Bufacchi**

in qualità di VICE SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

PREMESSO che con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 6700 del 02.04.2021 un ex dipendente ha richiesto di poter usufruire del patrocinio legale per fatti occorsi in servizio ed ha contestualmente allegato i provvedimenti giudiziari ed il preventivo di massima del legale, individuato nella persona dell'Avv. Antonio Perelli;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 28 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.09.2000, che espressamente prevede quanto segue: "*1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio*";

CONSIDERATO il parere della Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per il Veneto, nella Deliberazione n. 184/2012/PAR depositata presso la Segreteria in data 12.03.2012 secondo il quale: "*(...) il diritto al rimborso, in quanto estrinsecazione di un principio generale di difesa, appare volto a proteggere, non solo l'interesse personale del soggetto coinvolto nel giudizio, ma anche l'immagine della P.A. di appartenenza, per la quale quel soggetto agisce. Se ne ricava, quindi, oltre al previsto previo accollo delle spese legali da parte dell'ente, la ammissibilità anche del successivo rimborso "ex post" delle suddette spese eventualmente sostenute autonomamente dal dipendente. In questi casi, la pretesa ad ottenere il rimborso delle spese legali postula un'attività valutativa di intermediazione amministrativa dovuta al fatto che la P.A. è chiamata ad accertare, all'esito del procedimento contenzioso (ex post), che non sussista un conflitto di interessi tra l'attività istituzionale dell'ente e la condotta del lavoratore*";

DATO ATTO che è presente un Regolamento comunale in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti ed amministratori comunali, approvato con Deliberazione di giunta Comunale n. 155 del 09.10.2020;

VISTO l'art. 1, comma 3, del summenzionato regolamento che testualmente riporta: "*3. Il Comune assume a suo carico gli oneri di difesa, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, soltanto in presenza delle seguenti, imprescindibili condizioni:*

- A. *necessità, per l'Ente, di tutelare i propri diritti ed interessi e la propria immagine: specificamente, deve risultare accertato che il dipendente ha posto in essere atti, fatti o omissioni, da cui sono scaturite le accuse o pretese di controparte, non per conto proprio bensì per conto dell'Ente, nell'espletamento del proprio servizio.*
- B. *Diretta ed inequivocabile connessione dei fatti contestati al dipendente con l'adempimento dei compiti d'ufficio da parte dello stesso: specificamente, deve risultare accertato che il dipendente è stato coinvolto nella vicenda giudiziaria a causa e non semplicemente in occasione dello svolgimento del proprio servizio presso il Comune di Amatrice, ossia che egli aveva l'obbligo di compiere gli atti dai quali è scaturita l'azione giudiziaria, poiché rientranti nei suoi doveri e nelle attribuzioni allo stesso affidate.*
- C. *Assenza di conflitti di interesse da parte del dipendente con l'Ente, verificata sotto i profili della responsabilità penale e/o civile e disciplinare, con riferimento ad eventuali mancanze attinenti al compimento dei doveri d'ufficio. L'Ente deve esprimersi sulla concessione del "patrocinio legale" e sul "gradimento" del legale nominato dal dipendente non appena la vicenda giudiziaria ha avuto inizio; l'assenza della situazione di conflitto di interessi è valutata con riferimento alla situazione nota nel periodo dell'istanza di ammissione alla tutela. Tale condizione deve persistere durante tutto il periodo di durata della vicenda giudiziaria. La deliberazione della Giunta comunale che, dato atto della situazione di incertezza circa l'assenza di conflitto di interessi sulla base degli elementi alla stessa disponibili a tale momento, non ammetta da subito l'interessato al patrocinio e non esprima il proprio assenso alla nomina del difensore, non è di per sé ostativa al riconoscimento del diritto alla tutela, al quale si potrà sempre procedere ex post con altro, apposito atto di Giunta da adottarsi alla definitiva conclusione della vicenda giudiziaria, allorché risulterà accertata l'assenza del conflitto d'interessi, unitamente alla sussistenza di tutti gli altri presupposti di cui al presente regolamento.*

CONSIDERATO che gli atti ed i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale sono effettivamente stati posti in essere dal soggetto in questione nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio ma che non vi è certezza circa l'assenza, allo stato, di conflitto d'interesse tra il dipendente e l'Amministrazione, per la natura dei fatti ad esso contestati e le valutazioni come da art. 2 del citato Regolamento;

DATO ATTO della nota prot. n. 6712 del 02.04.2021, con la quale si fa richiesta alla AN Broker, di aprire il sinistro su polizza di competenza;

PRESO ATTO del riscontro della compagnia di assicurazione, acquisito al protocollo dell'Ente n. 7168 del 12.04.2021, con il quale si dà conferma dell'intervenuta apertura del sinistro;

RAVVISATA la necessità, per quanto sopra esposto, di non ammettere da subito alla tutela legale dell'Ente il proprio ex dipendente, e riservandosi, come da art. 1, lett. c) al riconoscimento di un'eventuale tutela ex post con apposito atto di Giunta da adottarsi alla definitiva conclusione della vicenda giudiziaria, allorché risulterà accertata l'assenza di conflitto di interessi, e successivamente ponendo a carico del bilancio comunale le spese per patrocinio legale, che saranno impegnate con successivo atto del Responsabile del Settore Affari Legali, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge, in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendente ed amministratori comunali;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'art. 28 del CCNL del 14/9/2000;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del TUEL 267/2000;

Con votazione favorevole unanime

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante del presente atto.

2. DI DARE ATTO che la richiesta di patrocinio legale avanzata con nota acquisita al protocollo n. 6700 del 02.04.2021, da parte dell'ex dipendente, riguarda effettivamente atti e fatti dallo stesso posti in essere nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio, ma non vi è certezza circa l'assenza, allo stato, di conflitto d'interesse tra l'ex dipendente e l'Amministrazione, per la natura dei fatti ad esso contestati e le valutazioni, come da art. 2 del citato Regolamento.

3. DI STABILIRE che tale Deliberazione della Giunta Comunale dà atto della situazione di incertezza circa l'assenza di conflitto di interessi sulla base degli elementi alla stessa disponibili in questo momento (art. 1 Regolamento).

4. DI DARE ATTO che non si ammette da subito l'interessato al patrocinio, ma che tale deliberazione non è di per sé ostativa al riconoscimento del diritto alla tutela, al quale si potrà sempre procedere ex post con altro, apposito, atto di Giunta da adottarsi alla definitiva conclusione della vicenda giudiziaria, allorché risulterà accertata l'assenza del conflitto d'interessi, unitamente alla sussistenza di tutti gli altri presupposti di cui al regolamento;

5. DI DARE MANDATO al Settore VII – Affari Legali di predisporre tutti gli atti necessari e susseguenti.

6. DI DICHIARARE, con separata votazione, con esito favorevole unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL VICE SINDACO

F.to Massimo Bufacchi

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 28-04-2021

Reg. 703

lì

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

E' copia conforme all'originale

lì,

IL SEGRETARIO

Manuela De Alfieri

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

lì, 19-04-2021

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

lì, 19-04-2021

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri
